

Assicurazione Pneumatici Mercedes-Benz.

Riepilogo delle condizioni.

Copertura.

L'assicurazione (d'ora in poi: Assicurazione) prevede la copertura per un periodo di 24 mesi dalla data in cui lo pneumatico è stato acquistato, dal proprietario del veicolo (d'ora in poi: Beneficiario), nell'ambito del programma di Assicurazione Pneumatici Mercedes-Benz (d'ora in poi: Programma) promosso da Mercedes-Benz Italia. Il Programma, che riguarda anche le Ruote Complete (solo pneumatici su cerchi) prevede l'erogazione dell'Assicurazione da parte di Real Garant Versicherung AG (d'ora in poi: "Assicuratore") e di indennizzare il Beneficiario per la sostituzione dello pneumatico danneggiato in conseguenza di rottura, foratura, urto o scoppio dello stesso, debitamente diagnosticata da un'officina autorizzata della rete Mercedes-Benz.



Le condizioni per fruire dell'Assicurazione sono di seguito specificate. Per poter beneficiare dell'Assicurazione, la fattura di acquisto dello pneumatico dovrà riportare la seguente dicitura: **MBASSINEUMATIC.**

Questa Assicurazione è applicabile agli interventi che, in conformità a quanto sopra riportato, vengono effettuati presso le officine autorizzate Mercedes-Benz in tutti i Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), compresa la Svizzera, la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Esclusioni.

Restano esclusi dall'Assicurazione i seguenti casi:

- sinistro, furto o tentativo di furto, atti di vandalismo, usura dello pneumatico per difetto di montaggio, normale usura dello pneumatico (spessore del battistrada <1,6 mm) che imponga la sostituzione dello pneumatico a norma di legge, danni causati da errori di equilibratura e/o di bilanciamento, pressione non conforme alle specifiche del costruttore, consumi dello stesso derivanti da difetti e/o guasti agli ammortizzatori del veicolo;
- atti dolosi e/o colposi dovuti ad uso improprio;
- perdita o danneggiamento della ruota del veicolo;
- effetto diretto e/o indiretto di bruciature, incendi o esplosioni o implosioni, indipenden-

temente dal fatto che la causa sia all'interno o all'esterno del veicolo stesso;

- eventi bellici di ogni tipo, guerra civile, disordini interni, fenomeni naturali, scioperi, serrate, sequestri o dall'uso di energia nucleare;
- disastri naturali;
- responsabilità riconducibili a terzi, quali: produttore, venditore (es. per errori di produzione, fabbricazione, costruzione, compresi gli eventi che rientrino nell'ambito di applicazione della garanzia legale di conformità, ecc.), per ragioni contrattuali e extracontrattuali, inclusi ordini di riparazione (es. danni derivanti da riparazioni precedenti non effettuate a regola d'arte), garanzie e/o contratti di assicurazione forniti da terzi.

Sono ulteriormente esclusi (d'ora in poi: Ulteriori Danni) dall'Assicurazione i danni derivanti da:

- un peso del veicolo superiore a quello riportato nelle specifiche del costruttore;
- partecipazione a eventi di natura competitiva o le relative sessioni di prova;
- installazione di parti o accessori non approvati e/o omologati dal produttore;
- montaggio di una parte di ricambio che risulta evidentemente usurata e/o non conforme alle direttive del costruttore e per la quale vi sia un nesso di causalità con il danno allo pneumatico;
- pressione dello pneumatico non conforme alle specifiche del costruttore e/o produttore.

Condizione essenziale affinché gli Ulteriori Danni suddetti rientrino nell'ambito delle esclusioni, è che il loro verificarsi derivi da un comportamento negligente, colposo e/o adottato in modo intenzionale, ovvero da una violazione dei doveri previsti a carico del Beneficiario. L'onere di dimostrare che non esiste alcuna negligenza e/o dolo, spetta al Beneficiario.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'Assicurazione, i veicoli appartenenti alle seguenti categorie:

- Venduti a rivenditori generici e ad aziende che non facciano parte della rete Mercedes-Benz.
- Non immatricolati in Italia.
- Con un peso superiore a 3,5 t p.t.t.

REQUISITI.

I requisiti per il riconoscimento dell'Assicurazione prevedono che:

1. siano state rispettate le indicazioni del costruttore e/o produttore riportate nelle istruzioni per l'uso del veicolo. L'onere di dimostrare che il mancato rispetto delle summenzionate istruzioni non sia causa diretta del sinistro è a carico del Beneficiario;

2. il sinistro deve essere denunciato tramite l'apposito modulo ed in ogni caso comunicato, anche telefonicamente, all'Assicuratore prima di effettuare la sostituzione, entro 48 ore dall'evento alla Hotline dell'Assicuratore e/o a mezzo PEC;

3. in caso di passaggio di proprietà a qualsiasi titolo del veicolo, l'Assicurazione resterà valida solo nel caso in cui questo avvenga per il tramite di un concessionario della rete Mercedes-Benz o tra persone fisiche (privati). La copertura assicurativa cesserà in caso di vendita e/o cessione del veicolo ad un commerciante o ad un rivenditore che non faccia parte della rete ufficiale dell'Assicurato;

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO ALLO PNEUMATICO ASSICURATO?

Se si verifica un sinistro che rientra nelle condizioni precedentemente descritte, il Beneficiario dovrà rivolgersi ad un'officina autorizzata della rete Mercedes-Benz che, preso in carico il veicolo, chiederà la consegna della fattura di acquisto dello/gli pneumatico/i riportante la referenza MBASSINEUMATIC che garantirà di beneficiare dell'Assicurazione sugli pneumatici Mercedes-Benz. Lo pneumatico danneggiato a seguito di rottura, foratura, urto o scoppio dello stesso verrà sostituito con uno nuovo. Lo pneumatico danneggiato a seguito di rottura, foratura, urto o scoppio dello stesso verrà sostituito con uno nuovo e tale costo di sostituzione del nuovo pneumatico, acquistato tra i marchi in triangolazione con Mercedes-Benz Italia sarà corrisposto dal Beneficiario all'officina autorizzata Mercedes-Benz. Una volta pagata la fattura emessa per la sostituzione il Beneficiario, al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute, inoltrerà, entro un termine massimo di 7 giorni dalla data dell'intervento di sostituzione dello/gli pneumatico/i, i seguenti documenti all'indirizzo di posta elettronica claim.it@realgarant.com o, in alternativa, al seguente numero di Fax

045 511 27 68:

1. il modulo di denuncia del sinistro (Allegato al presente libretto) compilato e timbrato dall'officina autorizzata Mercedes-Benz che ha effettuato l'intervento;
2. la fattura di acquisto dello pneumatico danneggiato che include il riferimento MBASSINEUMATIC;
3. la fattura dello/gli pneumatico/i nuovo/i sostituito/i.

Se il Beneficiario lo desidera, potrà mettersi in contatto con il numero telefonico **045 9209997** dal quale riceverà assistenza per lo svolgimento corretto delle pratiche di denuncia del sinistro. L'Assicuratore una volta ricevuti i documenti sopra descritti, effettuerà i necessari accertamenti relativi al sinistro e in base alle condizioni riportate nel presente libretto, autorizzerà o rifiuterà l'indennizzo richiesto. L'indennizzo comprenderà anche i costi

di MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, BILANCIATURA, GONFIAGGIO relative alla sostituzione dello pneumatico danneggiato. In caso di autorizzazione, l'Assicuratore provvederà al relativo rimborso sul conto bancario (IBAN) riportato dal Beneficiario nel modulo di denuncia del sinistro. Il rimborso sarà effettuato entro un termine massimo di 15 giorni dalla data di ricezione della documentazione debitamente compilata. In caso di rifiuto, l'Assicuratore invierà una comunicazione con il dettaglio e la motivazione del rifiuto all'indirizzo di posta elettronica riportato sul modulo di denuncia del sinistro.

L'assicurazione non copre i costi per l'effettuazione di prove; i costi dei cerchi, dadi, valvole; i danni diretti o indiretti provocati dal danneggiamento dello pneumatico (ad es. trasporto, costi di smaltimento, costi di deposito, risarcimento per il mancato utilizzo del mezzo ecc.); costi di lavori di manutenzione ordinaria del veicolo, pulizia e spese futili (ad es. applicazione di liquidi lucidanti sugli pneumatici); danni conseguenti sul cerchio o sulla carrozzeria. Il rimborso dello pneumatico avverrà conformemente a quanto descritto nella tabella di seguito riportata:

TABELLA DI RIMBORSO AL BENEFICIARIO:

Periodo trascorso dall'acquisto dello pneumatico	Percentuale di rimborso del prezzo di acquisto dello pneumatico
Da 0 al 12° mese	100%
Dal 13° al 18° mese	60%
Dal 19° al 24° mese	20%

Nota: l'indennizzo al Beneficiario sarà riconosciuto come descritto nella tabella sopra riportata e sarà comprensivo di I.V.A.

- **Fino al 12° mese successivo all'acquisto** dello pneumatico, il Beneficiario non dovrà corrispondere alcun importo in relazione al valore dello pneumatico. L'Assicuratore rimborserà il 100% del valore dello pneumatico inclusi i costi di montaggio, equilibratura, bilanciatura e gonfiaggio relativi alla sostituzione dello pneumatico danneggiato.
- **Dal 13° al 18° mese successivo all'acquisto** dello pneumatico, il 40% del costo di acquisto dello stesso resterà a carico del Beneficiario. L'Assicuratore rimborserà il 60% del valore dello pneumatico inclusi i costi di montaggio, equilibratura, bilanciatura e gonfiaggio relativi alla sostituzione dello pneumatico danneggiato.
- **Dal 19° al 24° mese successivo all'acquisto** dello pneumatico, l'80% del costo di acquisto dello stesso resterà a carico del Beneficiario. L'Assicuratore rimborserà il 20% del valore dello pneumatico inclusi i costi di montaggio, equilibratura, bilanciatura e gonfiaggio relativi alla sostituzione dello pneumatico danneggiato.